

ORIGINALE

N. 1630/23 Reg. SENTENZE

N. 893120

R. Trib.

DEPOSITATA in data 15/09/23

N. 2293119

R.G. notizie di reato

IRREVOCABILE il \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg. recupero crediti

Redatta Scheda il \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Registro Mod.  
(Spese prenotate a debito)



## TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SENTENZA

(art. 544 e segg c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pescara, Giudice dott. Nicola Colantonio, alla udienza dibattimentale del 05-07-2023, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

### SENTENZA

nei confronti di:

██████████, nato in ██████████ in data ██████████, ivi residente ed elettivamente domiciliato in Viale ██████████;

LIBERO ASSENTE

difensore di fiducia Avv.to ██████████

#### IMPUTATO:

A) del reato p. e p. dagli art.44 lett.b) e 95 D.P.R. 380/2001 in quanto ██████████ in qualità di comproprietario dell'immobile e committenti dei lavori, realizzava abusivamente, in zona storica, privi di autorizzazione ed omettendo il dovuto deposito degli elaborati presso l'Ufficio regionale Genio Civile, nell'immobile sito in ██████████ in catasto identificato al

██████████ i seguenti lavori:

Muro in cemento armato con funzione di contenimento, di mt.6,50 circa di lunghezza variabile da mt.8,40 a mt.1,60 con sovrastante rete sorretta da paletti in ferro di mt.1,00;

In adiacenza ed in posizione ortogonale rispetto al manufatto che precede, muro di contenimento costituito da blocchi ad incastro di mt.1,75 circa di lunghezza ed altezza variabile da mt.8,50 a mt.1,60 con sovrastante rete metallica e paletti in ferro per parte del manufatto;

In adiacenza al muro di cui al punto 2, muro di contenimento costituito da blocchi in cls. Posa a secco di mt.1x1x1 con alla base blocchi di mt. 4,50x4,50x0,50 di lunghezza pari a mt. 20,00 circa a mt.1,40 di altezza;

Muro di contenimento sul lato opposto consistente in un muro di mt.9,00 di lunghezza ed altezza variabile tra mt.8,60 e mt.1,80 circa costituito a blocchi di mt.1x1x1 con sovrastante rete metallica sorretta da paletti di mt.1;

In adiacenza al manufatto di cui al punto che precede ed in posizione ortogonale allo stesso, muro di contenimento di mt7 di lunghezza e mt.1,80 di altezza.

Accertato in ██████████

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- o P. M. in persona della Dott.ssa Angela Sollecchia;
- o Avv.to [REDACTED]
- o *Le parti hanno concluso come da verbale.*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il P.M. citava a giudizio [REDACTED] contestandogli i reati riportati in epigrafe.

Si disponeva la rinnovazione degli atti, per essere mutato il Giudicante, e, all'udienza del 05-07-2023, all'esito della discussione, le parti concludevano come da verbale.

Subito, preme segnalare che le dichiarazioni rese dai testi escussi attestano che il prevenuto, comproprietario dello stabile, realizzava le opere edili descritte nell'imputazione senza aver preventivamente ottenuto il rilascio del permesso di costruire e senza aver effettuato il deposito degli elaborati presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile. Per chiarezza, si rileva che i testi hanno confermato che i manufatti venivano realizzati in zona considerata sismica.

Ciò posto, occorre evidenziare che (circostanza attestata documentalmente) il Comune di [REDACTED], con atto del [REDACTED], rilasciava in favore del prevenuto il permesso di costruire in sanatoria n. [REDACTED] parimenti, si rileva che l'Ufficio Regionale del Genio Civile rilasciava in favore dell'imputato, con atto del [REDACTED] l'autorizzazione sismica in sanatoria contenente l'attestazione dell'avvenuto deposito in sanatoria.

Così compendiate le risultanze investigative, deve prendersi atto dell'intervenuta estinzione del fatto di reato di cui all'art. 44 DPR 380/01 per intervenuta sanatoria.

Procedendo nell'esame della vicenda, non può tacersi, in diritto, che la sanatoria edilizia non può avere efficacia estintiva in relazione alle condotte di reato previste dalla normativa antisismica. Tale circostanza evidenzia la

 2

configurabilità dell'ipotesi di reato di cui all'art. 95 DPR 380/01, atteso che il prevenuto realizzava le opere edili, descritte nell'imputazione, in zona sismica senza aver preventivamente effettuato il deposito degli elaborati tecnici presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile.

Sul punto, peraltro, non può tacersi che i testi hanno palesato come le opere edili erano di modeste dimensioni ed avevano, pertanto, una modesta incidenza sismica; parimenti, si rileva che l'Ufficio Regionale del Genio Civile concedeva l'autorizzazione in sanatoria, così attestando il venir mero della situazione di pericolo connesso all'incidenza delle opere in zona sismica.

Tali emergenze probatorie, considerato peraltro che il prevenuto è soggetto incensurato, evidenziano l'assoluta tenuità della condotta di reato, atteso che, pur in presenza del mancato deposito degli elaborati presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile, l'imputato realizzava opere edili di modesta portata che, come attestato nel provvedimento di autorizzazione in sanatoria, non andavano a cagionare effetti rilevanti per la normativa antisismica.

In conclusione, pertanto, può ragionevolmente affermarsi che, anche considerando che a carico del prevenuto non emergono altre contestazioni per condotte di reato della stessa indole, le emergenze processuali portano a ritenere che il comportamento del prevenuto non possa considerarsi abituale e che l'offesa cagionata sia di particolare tenuità (non residuando, peraltro, conseguenze dannose in conseguenza dell'azione illecita).

La riflessione che precede induce a considerare il D.L.gs. n. 28/15, normativa che, introducendo il disposto di cui all'art. 131 bis cp, andava a disciplinare le ipotesi di esclusione della punibilità nei casi di particolare tenuità del fatto. La normativa indicata ha chiaramente natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità (Cfr. Cass. n. 15449/15).

Fatte queste considerazioni e passando ad esaminare la vicenda oggetto di giudizio, può ragionevolmente affermarsi che, valutate la pena edittale stabilita



per il reato oggetto di giudizio, la condotta del prevenuto e le condizioni soggettive del predetto, la condotta tenuta da [REDACTED] rilevante ai sensi dell'art. 95 DPR 380/01) è di lieve entità. Di conseguenza, il prevenuto può beneficiare della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cp.

Si stima necessario indicare il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

**P. Q.M.**

Il Tribunale di Pescara – In Composizione Monocratica -,  
visto l'art. 530 c.p.p., assolve [REDACTED] dal reato di cui all'art. 95 DPR 380/01 perché non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cp.

Visto l'art. 531 cpp, dichiara non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] in relazione al reato di cui all'art. 44 lett. B) DPR 380/01 per essere lo stesso estinto per intervenuta sanatoria.

Motivazione riservata in giorni novanta.

Pescara 05-07-2023

*Il Giudice*

*Dott. Nicola Colantoni*



Depositato in Cancelleria  
oggi 15/9/2023  
IL CANCELLIERE

COMUNICATO  
REG. N.

1  
15/09/23